



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 giugno 2015
(OR. en)

9356/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0105 (NLE)**

UD 125

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
(UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti
tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

REGOLAMENTO (UE) 2015/... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013,
recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione
per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio¹ ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2015, per sette nuovi prodotti.
- (2) In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, è necessario modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di altri sei prodotti, è necessario aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

¹ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

- (3) Nel caso di due prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1° luglio 2015 e trasformati in sospensioni autonome dei dazi, in quanto non è più necessario limitare il volume delle importazioni.
- (4) È opportuno chiarire che eventuali miscele, preparati o prodotti costituiti da diverse componenti contenenti prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi non sono coperti dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (6) Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1° luglio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo I

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo I

1. Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.
 2. Il paragrafo 2 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.";
- 2) l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) le seguenti righe, corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 e 09.2687, sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella:

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse ⁽¹⁾	1.7-31.12	50 tonnellate	0%
09.2684	ex 2916 39 90	28	Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)	01.07-31.12	125 tonnellate	0%
09.2688	ex 2920 90 85	70	Tris (2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)	01.07-31.12	3 000 tonnellate	0%
09.2854	ex 2924 19 00	85	3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)	01.07-31.12	250 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)	01.07-31.12	3 250 tonnellate	0%
09.2686	ex 3204 11 00	75	Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99% o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54	01.07-31.12	1 250 kg	0%
09.2687	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari o superiore a 98,5 GHT, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari o superiore all'88,5%, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400$ nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	01.07-31.12	200 tonnellate	0%

(¹) La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 e 09.2763 sono sostituite dalle seguenti:

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2664	ex 2008 60 39	30	Ciliegie dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9% in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato ⁽¹⁾	01.01.-31.12	1 000 tonnellate	10% ⁽²⁾
09.2972	2915 24 00		Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)	01.01-31.12	50 000 tonnellate	0%
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)	01.01.-31.12	8 250 tonnellate	0%
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (\pm 10 cm) x 100 cm (\pm 10 cm) x 40 cm (\pm 5 cm)	01.01.-31.12	1 700 tonnellate	0%
09.2834	ex 7604 29 10	20	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm	01.01.-31.12	2 000 tonnellate	0%

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale (%)
09.2835	ex 7604 29 10	30	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm	01.01.-31.12	1 000 tonnellate	0%
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ⁽¹⁾	01.01.-31.12	1 000 000 pezzi	0%
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm ($\pm 0,2$ mm) ma non superiore a 135 mm ($\pm 0,2$ mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri ⁽¹⁾	01.01.-31.12	2 000 000 pezzi	0%
<p>⁽¹⁾ La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).</p> <p>⁽²⁾ È applicabile il dazio specifico.</p>						

3) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2677 e 09.2678 sono soppresse.